

## AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

## NOTE GENERALI

1. tutte le pubblicazioni vanno mantenute pubblicate per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge (art.8 co3, d.lgs 33/2013

2. tutti i contenuti di questa sezione devono essere indicizzabili dai motori di ricerca (art.9)

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
1	Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità  co. 8 Ogni amministrazione, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui all'art. 9 a) il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione;	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione		In pubblicazione dai primi di febbraio 2014 dopo l'avvenuta approvazione da parte della Giunta del triennale 2014 - 2016.	1. Elaborazione del piano a cura del responsabile della trasparenza per approvazione. E' necessario assicurare un sistema che consenta di rendere palese la data di aggiornamento delle singole sezioni.	31.34.34	Monitoraggio entro il 31 gennaio di ogni anno	1. Responsabili e trasparenza 2. CED
2		Atti generali	Art. 12: Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale  co. 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività'. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.  co. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati	Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale		Risulta pubblicato: Leggi statali <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Decreto Legislativo n. 267/2000</a></li> <li>• <a href="#">Legge n. 81/1993</a></li> <li>• <a href="#">Legge n. 241/1990</a></li> <li>• <a href="#">Decreto Legislativo n. 165/2001</a></li> <li>• <a href="#">Decreto Legislativo n. 163/2006</a></li> <li>• <a href="#">Decreto Legislativo n. 33/2013</a></li> </ul> Lo Statuto comunale ed i regolamenti regolamenti comunali <sup>1</sup> .	Da inserire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il programma di mandato del sindaco ed il link agli altri atti di programmazione: PRG, Relazione Previsionale Programmatica, Bilancio annuale/pluriennale, PEG, Piano performance</li> <li>- <a href="#">Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013-2015</a></li> <li>- <a href="#">Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed elenco dei lavori</a> da realizzare</li> <li>- Regolamento uffici e servizi e delibere di organizzazione.</li> <li>- Delibere di organizzazione e regolamento uffici e servizi</li> <li>- Il codice di comportamento e codici disciplinari impropriamente inseriti nella sezione personale.</li> </ul>	30 giugno 31 dicembre	Monitoraggio in tempo reale/ contenuti da aggiornare di volta in volta in base ai provvedimenti approvati	Servizi segreteria, personale e ced per le rispettive competenze.

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
3		Oneri informativi per cittadini e imprese	<p>Art. 34: Trasparenza degli oneri informativi</p> <p>co. 1 - I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.</p> <p>co. 2 - Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180</p>	Trasparenza degli oneri informativi		Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune		

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
4	Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<p>Art. 13: Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</p> <p>co. 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;</p> <p>Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico</p> <p>co. 1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:</p> <p>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p> <p>b) il curriculum;</p> <p>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p> <p>f) le dichiarazioni di cui all'<a href="#">articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441</a>, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli <a href="#">articoli 3 e 4</a> della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'<a href="#">articolo 7</a>.</p> <p>co. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.</p>	<p>Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e i componenti degli organi di indirizzo politico</p>		<p>Pubblicati composizione e competenze del Consiglio, della Giunta e del Sindaco</p>	<p><u>Sono da pubblicare entro il mese di febbraio 2014 :</u></p> <p>Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico</p> <p>a) l'atto di nomina/proclamazione con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo: non è presente;</p> <p>b) il curriculum in formato europeo uniforme in sostituzione di quello pubblicato in diverso formato per gli amministratori.</p> <p>c) i compensi di Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali determinati per ciascuno e non in forma generica come già pubblicato, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: pubblicati</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e i compensi a qualsiasi titolo corrisposti sono aggiornati in sede di dichiarazione patrimoniale e reddituale:</p> <p>e) i dati relativi agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti, sono aggiornati nei termini di cui al punto d):</p> <p>f) le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori del comune;</p>	<p>28 febbraio 2014</p>	<p>- Iniziale/finale : entro 3 mesi dall'assunzione - cessazione della carica;</p> <p>- Annuale: entro il 30 novembre.</p>	<p>Segreteria</p>

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE

5	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<p>Art. 47 Sanzioni per casi specifici</p> <p>co. 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione incarica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione organismo interessato.</p> <p>co. 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <p>co. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689</p> <p>Regolamento comunale:          Articolo 5 – Procedimento e sanzioni          1. Per agevolare l'adempimento degli obblighi sopra indicati, è inviato, a cura della segreteria generale, con anticipo di trenta giorni rispetto al termine di cui all'art. 3, comma 1, apposito avviso tramite posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite notifica da parte del messo comunale ai soggetti interessati. La mancata ricezione dell'avviso non esonera gli obbligati dal rispetto dei termini prescritti.          2. In caso di mancato inoltro, totale o parziale, della documentazione prevista dal presente regolamento entro i termini prefissati, il segretario generale invia formale diffida ad adempiere, tramite posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite notifica da parte del messo comunale, concedendo un ulteriore termine perentorio di 10 giorni, dopodiché, persistendo l'inadempimento, procede a contestare la violazione rilevata che è punita con sanzione pecuniaria da un minimo di euro cinquecento ad un massimo di euro diecimila.          3. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta in applicazione e con le procedure di cui all'art. 16, comma 1, L. 689/1981.          4. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il segretario generale redige apposito rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che trasmette al sindaco per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.          5. Qualora il soggetto inadempiente sia il sindaco il rapporto di cui al precedente capoverso è inoltrato al vice sindaco. Si applicano in ogni caso gli ordinari criteri di sostituzione.</p>	Sanzioni per casi specifici			<p>Aggiornamento in esito alla chiusura del procedimento teso a raccogliere le dichiarazioni.          A regime: costante</p>	30 settembre	Monitoraggio semestrale	Responsabile della trasparenza
---	---	--	-----------------------------	--	--	---	--------------	-------------------------	--------------------------------

Tabella riepilogativa obblighi di pubblicazione: stato dell'arte e adempimenti

Allegato 3

6		Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	<p>Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali</p> <p>co. 1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.</p> <p>co. 2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse trasferite o da assegnare nel corso dell'anno.</p>	<p>Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali</p> <p>- Non rileva per il Comune</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
7		Articolazione degli uffici	Art. 13: Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni  co. 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:  b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;  c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (articolazione degli uffici, nomi dei dirigenti, organigramma)		E' presente l'articolazione degli uffici e l'organigramma  Le competenze degli uffici sono descritte.	E' necessario un link alla sottosezione "Dotazione organica"  Per le risorse finanziarie è necessario fare un link alla pubblicazione del bilancio e peg di cui all'art.29, sezione "Bilanci"	31.3.2014	- Annuale  - Monitoraggio costante	Personale Ced
8		Telefono e posta elettronica	Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni  co. 1: Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (numeri di telefono e mail/pec a disposizione del cittadino per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali)		Presenti gli elenchi delle email istituzionali e gli elenchi delle pec istituzionali (IPA)	Da integrare con numeri di telefono relativi ai singoli servizi indicati in epigrafe	entro il 30 marzo 2014	Monitoraggio costante	Ced

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
9	Consulenti e collaboratori		<p>Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</p> <p>Co. 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>Co. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>	<p>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza</p>	<p>Dati ulteriori: determina conferimento incarico - iscrizione albo/ordine (entro modello di curriculum)</p>	<p>Pubblicati :</p> <p>a) gli estremi e determine di affidamento incarico di consulenza</p> <p>b) il curriculum,</p> <p>c) l'iscrizione ad albi professionali (entro il curriculum parte pubblicabile),</p> <p>d) i compensi</p> <p>Completo anche l'elenco dei dati con il nome del soggetto percettore, la ragione incarico e il totale erogato</p>	<p>1. All'attuale sezione "Incarichi esterni" va aggiunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la durata dell'incarico;</li> <li>- gli estremi dell'avvenuta comunicazione semestrale alla Funzione Pubblica;</li> <li>- il link all'attestazione di mancanza di incompatibilità anche potenziali sulla base di un testo base da fare sottoscrivere.</li> </ul> <p>2. Per gli inserimenti dal 2014 è tassativa la prescrizione di inserimento del curriculum.</p>	30/03/14	Monitoraggio costante	Personale

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
10	Personale	Incarichi amministrativi di vertice	<p>Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</p> <p>Co. 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>Co. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>	<p>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi amministrativi di vertice (Segretario)</p>		<p>Pubblicato curriculum e dati retributivi</p>	<p>Da integrare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estremi atto conferimento incarico</li> <li>- dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali</li> </ul>	<p>30/03/14</p>	<p>Monitoraggio costante punti a) e b) della norma;</p> <p>Monitoraggio trimestrale per punto c) della norma.</p> <p>Annuale per il punto d) della norma – entro 31 marzo</p>	<p>Personale e ced</p>

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
11		Dirigenti	<p>Art. 10 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità co. 8 Ogni amministrazione, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui all'art. 9 lett d) - i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, (...) redatti in conformità al vigente modello europeo</p> <p>Art. 15 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</i></p> <p>co. 1 Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'<a href="#">articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le</a> pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>co. 2 La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'<a href="#">articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e</a> successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma</p> <p>co. 5 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'<a href="#">articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190</a></p>	Curricula, altre cariche, estremi conferimento incarico e compensi Dirigenti		<a href="#">Inserimento completo fatta eccezione per quanto indicato nella colonna "Azioni"</a>	<p>Da integrare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli estremi dell'atto di conferimento incarico</li> <li>- i dati relativi allo svolgimento dalla data di assunzione della carica di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato o lo svolgimento di attività professionali</li> <li>- curare uniformità del formato dei curricula</li> </ul>	30 marzo	Monitoraggio costante	Personale Ced

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
12		Posizioni organizzative	Art. 10 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità co. 8 Ogni amministrazione, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui all'art. 9 lett d) i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo	Curricula posizioni organizzative		Presente il curriculum	Deve essere curata l'uniformità al modello europeo		Monitoraggio costante	Personale
13		Dotazione organica	Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  Co. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato		Pubblicati: -il conto annuale del personale, relative spese ed elenco personale in servizio con relativo costo ed indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali.	Da evidenziare il costo del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con organi politici	30 marzo	Monitoraggio annuale.	Personale
14		Personale non a tempo indeterminato	Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato  Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.  Co. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato		Pubblicato il costo complessivo del personale tempo determinato	Va inserito l'elenco dei nominativi personale con contratto a tempo determinato.	31 marzo	Monitoraggio annuale; pubblicazione trimestrale de dati sui i costi	Personale
15		Tassi di assenza	Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato Co. 3 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Tassi di assenza distinti per uffici di livello dirigenziale	pubblicazione mensile	I dati sono presenti			Monitoraggio mensile	Personale

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
16		Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici  Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici		Dati aggiornati			Monitoraggio semestrale	Personale
17		Contrattazione collettiva	Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva  Co. 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Pubblicazione dei riferimenti per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali		I dati non sono presenti	ma non quelli nazionali. E' necessario rimuovere la contrattazione decentrata, prevista alla voce di cui al rigo successivo ed inserire i link al sito dell'Aran sezione contrattazione enti locali ed alla pagina <a href="http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali">http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali</a> per quanto concerne	30 marzo	Monitoraggio annuale	Personale
18		Contrattazione integrativa	Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva  Co. 2 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini	Obblighi di pubblicazione contratti integrativi stipulati, relazioni tecniche (finanziaria e illustrativa) e informazioni trasmesse annualmente		I dati sono presenti			Monitoraggio costante	Personale
19		OIV	Art. 10 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Co. 8 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:  c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;	Nominativi e curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione		I dati sono presenti	Completo		Monitoraggio costante	Personale

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
20	Bandi di concorso		<p>Art. 19 – Bandi di concorso</p> <p>Co. 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.</p> <p>Co.2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.</p>	Bandi di concorso	Dati ulteriori: avvisi di mobilità	- Sono presenti i dati necessari	Da inserire per i prossimi bandi anche l'indicazione delle spese sostenute.		Monitoraggio costante	Personale
21	Performance	Piano della Performance	<p>Art. 10 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</p> <p>Co. 8 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p>	Piano della Performance		Dati da inserire	Da implementare	entro 30 giugno	Monitoraggio annuale	Personale
22		Relazione sulla Performance	<p>Art. 10 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</p> <p>Co. 8 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150</p>	Relazione sulla Performance		Dati da inserire	Da implementare	entro 30 giugno	Monitoraggio annuale	Personale

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
23		Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale  co. 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (Ammontare complessivo dei premi)		<a href="#">Dati da inserire</a>	Da implementare	entro il 30 giugno	Monitoraggio annuale	Personale
24		Dati relativi ai premi	Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale  co. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (Dati relativi ai premi)		<a href="#">Dati da inserire</a>	Da integrare con premio medio  - Da integrare con i dati sulla distribuzione statistica del trattamento accessorio  Da integrare con i dati sulla differenziazione della premialità (personale Non Dirigenziale)  Da integrare con i dati sulla differenziazione della premialità	30 giugno	Monitoraggio annuale	Personale
25		Benessere organizzativo	Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale  co. 3 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (Livelli di benessere organizzativo)		Dati non pubblicati	Da integrare con indagini	31 dicembre	Monitoraggio annuale	Personale

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
26	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	<p>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.</p> <p>co. 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente lett a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p> <p>co 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>Co 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15</p>	Pubblicazione dati degli enti pubblici vigilati		Dati pubblicati	<p>Piano di lavoro per riorganizzazione delle modalità di pubblicazione dei dati.</p> <p>E' necessaria una revisione sia formale, per quanto concerne la suddivisione tra enti, società, enti di diritto privato, che sostanziale per quanto concerne l'indicazione delle attività che i suddetti organismi svolgono per il comune.</p> <p>E' altresì necessaria una migliore evidenziazione dell'elenco e completamento dei dati mancanti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati relativi alla partecipazione</li> <li>- durata impegno,</li> <li>- oneri gravanti sul bilancio,</li> <li>- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari</li> </ul>	31 ottobre	Monitoraggio annuale	Servizi Finanziari

Tabella riepilogativa obblighi di pubblicazione: stato dell'arte e adempimenti

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
27		Rappresentazione grafica	<p>Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.</p> <p>co. 1 Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente lett d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti</p>	Rappresentazioni e grafica enti		Pubblicata la rappresentazione grafica			Monitoraggio annuale	Aziende

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
28	Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	<p>Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa</p> <p>co. 1 Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati</p>	Dati aggregati attività amministrativa (tipi procedimenti)		- Dato non pubblicato	<p>1. La sezione: Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti non deve essere chiamata così ma "Attività e procedimenti" ed inoltre non deve risultare inattiva. La sezione: Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti non deve essere chiamata così ma "Attività e procedimenti" ed inoltre non deve risultare inattiva. Va ripulita di tutte le informazioni impropriamente ivi collocate</p> <p>2. da integrare con informazioni da rendere in forma conoscitiva/ statistica sul numero procedimenti per settori di attività</p>	<p>30 marzo azione 1</p> <p>30 settembre per</p>	<p>Monitoraggio entro il 30 novembre</p> <p>approntare piano di lavoro e strumento di gestione informatica</p>	Informatica segretario

Tabella riepilogativa obblighi di pubblicazione: stato dell'arte e adempimenti

Allegato 3

29		Tipologie di procedimento	<p>Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.</p> <p>relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione o il ricorso all'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché</p>	Dati dei procedimenti		Pubblicato l'elenco dei procedimenti aggiornati con delibera G.M. n. 214 /2013	Da integrare con ulteriori dati previsti dalla norma.	31 dicembre implementazione dati da parte dei servizi	Monitoraggio annuale	Segretario Dirigenti
----	--	---------------------------	---	-----------------------	--	--	---	---	----------------------	----------------------

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
			le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di postaelettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condottesulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo							
30		Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa  co. 2 Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	Rispetto tempi dei procedimenti (tempi effettivi)		Non disponibile	Da implementare sistema informatico	31 dicembre predisposizione piano di lavoro ed indicazione supporto informatico	Monitoraggio annuale	Segretario Ced
31		Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati  co. 3 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.	Ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto - convenzioni-quadro		Dati non pubblicati	Piano di lavoro per definire i contenuti e le informazioni da pubblicare Gli utenti devono essere informati in ordine a come opera il comune per verificare le autocertificazioni relative ai procedimenti di propria competenza. A tale riguardo può essere pubblicata la deliberazione della Giunta richiamata dall'art. 11 del regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai fini dell'erogazione di servizi e/o prestazioni sociali agevolate fatta salva l'esistenza di altri documenti comunali riguardanti analoghe fattispecie. E' inoltre necessario indicare le modalità che gli utenti devono seguire per trasmettere al comune le richieste di verifica delle autocertificazioni concernenti dati in possesso di quest'ultimo. Necessità di link alla pagina in cui sono indicati i relativi punti di contatto	31 dicembre	Monitoraggio costante	Segretario dirigenti

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
32	Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	<p>Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</p> <p>Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni seimesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>Co. 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>	Elenchi semestrali provvedimenti organi politici		Dati pubblicati come albo pretorio online ma non sotto forma di elenco	Piano di lavoro per definire contenuti e informazioni da pubblicare	31/12/14	Monitoraggio semestrale	Segretario ced dirigenti

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
33		Provvedimenti dirigenti	<p>Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</p> <p>Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>Co. 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>	Elenchi semestrali provvedimenti Dirigenti		Dati pubblicati come albo pretorio online ma non sotto forma di elenco	Piano di lavoro per definire contenuti e informazioni da pubblicare	31.45.34	Monitoraggio semestrale	Segretario ced dirigenti
34	Controlli sulle imprese		<p>Art. 25 - Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese</p> <p>Co. 1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>: a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita' di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto dell'attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per conformarsi alle disposizioni normative.</p>	Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese		Dati non pubblicati	<a href="#">Da definire piano di lavoro informazioni e contenuti da pubblicare</a>	31/12/14	Monitoraggio costante	SUAP

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
35	Bandi di gara e contratti		<p>Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</p> <p>Co 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>Co. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.</p>			Dato non pubblicato completamente. I	<p>Da integrare integrare e rendere meglio leggibile.</p> <p>Da integrare con i dati relativi al primo semestre 2013</p> <p>Riorganizzazione contenuti pagine del portale</p>	<p>(Entro il 31 1 2014</p> <p>Piano di lavoro per definire gli ulteriori contenuti e informazioni da pubblicare</p>	<p>Monitoraggio annuale per dati richiesti da art. 37 da coordinare con monitoraggio semestrale per dati richiesti da art. 23</p>	<p>Ogni UO,</p> <p>Unità Osservatorio LLPP, contratti</p> <p>Informatica</p>
36	Sovvenzioni contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	<p>Art. 26 co. 1 -Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	Criteri e modalità contributi/sovvenzioni/sussidi/vantaggi economici		Dati pubblicati	<p>Da integrare le informazioni (link allo specifico regolamento) e <u>pubblicare</u> <u>Albo beneficiari 2013</u></p>	<p>Incombenza sottolineata entro 31.3.2014</p> <p>Piani di lavoro da definire per la pubblicazione dei contributi di qualsiasi importo entro 31.12.2014</p>	<p>Monitoraggio costante</p>	ogni uo

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
37	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.  Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità	Bilanci, Peg, rendiconti	Peg	<p>Pubblicato il bilancio e il Peg</p> <p>Pubblicato il rendiconto</p> <p>Mancano le pubblicazioni in forma sintetica, aggregata, semplificata e le rappresentazioni grafiche</p>	<p>Da completare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pubblicazioni in forma sintetica e aggregata e semplificata dei dati entro</li> <li>- pubblicazioni di rappresentazioni grafiche</li> <li>- documenti contabili dell'anno adottati nell'anno 2013</li> </ul>	<p>31 dicembre 2014</p> <p>31 gennaio 2015</p> <p>Aggiornamento costante</p>	Monitoraggio annuale	Bilancio
38		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi  co. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.	Piano degli indicatori				Idem c.s.		Bilancio

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
39	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.  Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Immobili posseduti		Dati pubblicati			Monitoraggio costante	Patrimonio
40		Canoni di locazione o affitti	Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.  Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Canoni di locazione o affitto versati o percepiti		Dati pubblicati			Monitoraggio costante  Monitoraggio costante	Patrimonio + altre UO
41	Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.  Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	Controlli interni ed esterni	Controlli interni previsti dal regolamento		1. Da togliere il curriculum del componente del nucleo di valutazione 2. 2. Da creare il supporto informatico a disposizione degli uffici per pubblicare i seguenti dati:  - i dati sui controlli interni (in particolare quelli previsti anche dal regolamento sui controlli interni) - i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e dei Revisori - tutti i rilievi della Corte dei Conti (recepiti o non recepiti) - -	1. 28.2.2014 4 2. 31 dicembre 2014	aggiornamento costante	Segreteria Generale



N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
43		Costi contabilizzati	Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati  co. 2 Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;	Costi contabilizzati per servizi erogati agli utenti sostenuti e imputati al personale		Dato non pubblicato.	La sezione servizi erogati dovrà essere integralmente implementata a seguito di adeguata programmazione	Piano predisposto per il 31.12.2014	Monitoraggio annuale entro il 30 settembre	Segretario generale Ragioneria
44		Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati  co. 2 Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Tempi medi di erogazione dei servizi esercizio precedente		Dato non pubblicato	La sezione servizi erogati dovrà essere integralmente implementata a seguito di adeguata programmazione	Piano predisposto per il 31.12.2014	Monitoraggio annuale entro il 30 settembre	Segretario generale Ragioneria
45		Liste di attesa	Art. 41 Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale  co. 6 Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.							Non rileva per il comune
46	Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione  co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».	Indicatore dei tempi medi di pagamento per gli acquisti di beni, servizi e forniture		<a href="#">Dato da pubblicare correttamente</a>	Dato da aggiornare annualmente	31 marzo anno successivo	Monitoraggio annuale al 31 dicembre	Ragioneria
47		IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici  Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82	Informazioni per effettuare i pagamenti informatici		Dato pubblicato			Monitoraggio costante	Ragioneria

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
48	Opere pubbliche		<p>Art. 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche</p> <p>Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>Co. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione</p>	<p>Documenti di programmazione delle opere pubbliche, linee guida per la valutazione degli investimenti, relazioni annuali, pareri dei valutatori, esiti delle valutazioni ex post, informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici</p>		<p>I dati pubblicati non sono aggiornati e sono comunque incompleti</p>	<p>Piano di lavoro per definizione dei contenuti, dati e informazioni da pubblicare</p>	<p>31 dicembre</p>	<p>Monitoraggio costante</p>	<p>LLPP</p>
49	Pianificazione e governo del territorio		<p>Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio</p> <p>Co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:</p> <p>a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;</p> <p>b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.</p> <p>Co.2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p>	<p>Atti di governo del territorio e schemi di provvedimento</p>		<p>Dati pubblicati</p> <p>-</p>	<p>Dati da integrare con eventuali ulteriori informazioni/documenti amministrativi avendo cura di pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa pubblica o privata in variante allo strumento vigente;</li> <li>- le proposte di trasformazione urbanistica attuative del PRG, ma solo quando determinino premialità edificatorie a fronte di contributi extra oneri o cessione di aree.</li> </ul> <p>Tali pubblicazioni costituiscono condizione di efficacia degli atti.</p>		<p>Monitoraggio costante</p>	<p>Area Territorio</p>

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
			<p>Co. 3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.</p> <p>Co. 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.</p>							
50	Informazioni ambientali		<p>Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali</p> <p>Co. 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già' previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.</p> <p>Co. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività' istituzionali, nonché' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».</p> <p>Co. 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.</p> <p>Co. 4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.</p>	Informazioni ambientali detenute e relazioni previste da dlgs 195/2005		Dati pubblicati parzialmente	Piano di lavoro per definire contenuti, informazioni e dati e allineamento con dati già pubblicati	31 dicembre	Monitoraggio costante	Ambiente
51	Strutture sanitarie private accreditate		<p>Art. 41 Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale</p> <p>Co. 4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.</p>		Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune	Non rileva per il comune

N° voce di menu	Menu 1 livello	Menu 2 livello	Ambito Legge	Contenuti	Dati ulteriori	Stato attuale	AZIONI	SCADENZE	AGGIORNAMENTO PERIODICO	SETTORE
52	Interventi straordinari e di emergenza		<p>Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.</p> <p>Co. 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:</p> <p>a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;</p> <p>d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.</p>	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.		Dati non pubblicati	Da integrare nei contenuti.	Piano di lavoro per definire le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni e pubblicazione	31 dicembre	Segretario – lavori Pubblici
53	Altri contenuti					-	I			